Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA** L. 0,60

Anno LXV **Roma — Martedì, 20 Maggio 1924** **Numero 119**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	**100**	**60**	**40**
All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . .	»	**200**	**120**	**70**
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	**70**	**40**	**25**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**120**	**80**	**50**

Un numero separato fino a 32 pagine *cent. 60* — Arretrato *cent. 30;* all'estero *L. 1.20* — Se il giornale si compone di oltre 32 pagine aumenta di *cent. 60* ogni 32 pagine o frazioni — Ogni foglio delle inserzioni, di 4 pagine, *cent. 30* — Arretrato *cent. 40.*

Gli abbonamenti si prendono presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Provveditorato Generale dello Stato — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) e decorrono dal 1° di ogni mese. L'importo degli abbonamenti richiesti per corrispondenza deve essere inviato a mezzo di vaglia postale o telegrafico o di vaglia di Istituti di emissione. — All'importo di ciascun vaglia deve essere sempre aggiunta la prescritta tassa di quietanza.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria *A. Boffi.* — Ancona *G. Fogola.* — Aquila *F. Agnelli.* — Arezzo *A. Pellegrini.* — Ascoli Piceno · *S. Pierucci.* — Avellino · *C. Leprini.* — Bari *Fratelli Favia.* — Belluno *S. Benetta.* — Benevento · *E. Podio.* — Bergamo *Anonima libraria italiana.* — Bologna *L. Cappelli* — Bolzano *L. Trevisini.* — Brescia *E. Castoldi.* — Cagliari *G. Carta.* — Caltanissetta · *P. Milia Russo.* — Campobasso *R Golitti.* — Caserta *F. Abussi.* — Catania · *G Giannotta.* — Catanzaro *G Mazzocco.* — Chieti *E Piccirilli* — Como *C. Nani e C.* — Cosenza · *L. Luberto.* — Cremona *E. Rastelli.* — Cuneo · *G. Salomone.* — Ferrara *Taddei Soati.* — Firenze *M. Mozzon.* — Fiume *Libreria Dante Alighieri.* — Foggia *G. Pilone.* — Forlì *G. Archetti.* — Genova · *Anonima libraria italiana.* — Girgenti · (*). — Grosseto (*). — Imperia *S. Benedusi* — Lecce *Fratelli Lazzaretti.* — Livorno *S Belforte e C.* — Lucca *S. Belforte e C* — Macerata (*). — Mantova *G Mondovì* — Massa Carrara *A Zannoni.* — Messina *G. Principato.* — Milano *Anonima libraria italiana.* — Modena . *G. T Vincenzi e nipote.* — Napoli *Anonima libraria italiana.* — Novara *R Guaglio* — Padova *A Draghi.* — Palermo *O Fiorenza* — Parma *D Vannini.* — Pavia *Successori Bruni Marelli.* — Perugia (*). - Pesaro · *R. Franceschetti* — Piacenza *V Porta.* — Pisa · *Librerie italiane riunite.* — Pola *E. Schmidt.* — Potenza · (*) — Ravenna *E Lavagna e F°* — Reggio Calabria · *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia *L Bonvicini.* — Roma *Anonima libraria italiana. Stamperia Reale.* — Rovigo *G Marin* — Salerno *P Schiavone* — Sassari *G Ledda* — Siena *Libreria San Bernardino.* — Siracusa *G. Greco* — Sondrio *Zarucchi.* — Spezia · *A. Zacutti* — Taranto *Fratelli Filippi* — Teramo *L d'Ignazio.* — Torino · *F Casanova e C.* — Trapani *G. Banci.* — Trento · *M. Disertori.* — Treviso · *Longo e Zoppelli.* — Trieste *L Cappelli* — Udine *Carducci* — Venezia · *S. Serafin.* — Verona · *R. Cabianca.* — Vicenza *G. Galla.* — Zara · *E. de Scönfeld* — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di Finanza.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 6 aprile 1924, n. 654.

Donazione di una raccolta artistica fatta allo Stato dal barone Giorgio Franchetti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la istruzione pubblica, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo;

E' approvata l'annessa convenzione stipulata il 10 dicembre 1923, fra i Ministri per la istruzione pubblica e per le finanze e gli eredi del barone Giorgio Franchetti, relativa alla donazione da questi fatta allo Stato di una raccolta artistica da destinarsi all'ornamento interno della Ca' d'Oro di Venezia, già donata allo Stato dal barone Giorgio Franchetti.

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 aprile 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GENTILE — DE' STEFANI.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 14 maggio 1924.
Atti del Governo, registro 224, foglio 81. — GRANATA.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

L'anno 1923, il giorno 10 del mese di dicembre in Roma, nella sede del Ministero della pubblica istruzione, in piazza della Minerva, innanzi a me, dott. Ettore Caraccio, funzionario delegato alla stipulazione dei contratti come da decreto Ministeriale in data 12 settembre 1923, registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 1923, registro 28, istruzione, foglio 18, ed alla presenza dei signori dott. gr. uff. Arduino Colasanti, nato e domiciliato in Roma, direttore generale delle antichità e belle arti, e dott. gr. uff. Leonardo Severi, nato a Fano, e domiciliato in Roma, direttore generale dell'istruzione media e capo del Gabinetto di S. E. il Ministro per l'istruzione, testimoni idonei ai sensi di legge e da me personalmente conosciuti, sono comparsi:

1. S. E. il prof. Giovanni Gentile fu Giovanni, nato in Castelvetrano, nella sua qualità di Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, e come tale domiciliato in Roma, nel palazzo del Ministero, piazza della Minerva.

2. Il dott. comm. Michele Consiglio, capo sezione nel Ministero delle finanze, nato in Lentini e domiciliato in Roma, quale rappresentante dell'Amministrazione finanziaria.

3. Il barone Carlo Franchetti fu Giorgio, nato in Vienna e domiciliato in Firenze, via Roti Michelozzi, n. 2, per sè e quale procuratore debitamente autorizzato dei suoi coeredi Luigi Franchetti fu Giorgio e baronessa Maria fu Roberto Hornstein, vedova Franchetti, come da atti rispettivamente 26 dicembre 1922, n. 221, repertorio del notaio Carlo D'Agnolo Vallano di Venezia, e 30 luglio 1923, n. 5789, repertorio del notaio Giovanni Giuliani di Barberino di Mugello.

Tra le quali parti a me note

Premesso

Che il barone Giorgio Franchetti con atto del 19 maggio 1916, registrato a Venezia, addì 20 maggio 1916 (rep. 1 atti pubblici, n. 1305, vol 152), fece donazione del Palazzo della Ca' d'Oro allo Stato nel cui nome la donazione stessa fu accettata con decreto Luogotenenziale 17 luglio 1916, n. 791;

Che con l'atto integrativo del 19 settembre 1918, stipulato presso la Regia Intendenza di finanza di Venezia e approvato con decreto dei Ministri per l'istruzione pubblica e per le finanze in data 30 dicembre 1918, registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 1919, fu perfezionato in ogni sua parte l'atto precedente in quanto la donazione era sottoposta a condizione;

Essendo noto agli eredi del barone Giorgio Franchetti come il medesimo si fosse determinato a cedere allo Stato la sua raccolta di quadri antichi e di altri oggetti d'arte, perchè con essa, in aggiunta alla collezione già da lui donata con lo stesso atto 19 maggio 1916, sopra richiamato, venisse completato l'ordinamento interno del Palazzo, con correlativo impegno da parte dello Stato di condurre a termine il restauro del monumentale edificio e la sistemazione degli ambienti da destinarsi a galleria;

Manifestato dagli eredi medesimi il proposito, che viene dallo Stato altamente apprezzato, di dare scrupolosamente effetto a quelle che furono le ulteriori determinazioni di Colui, che già con atto di munificente liberalità volle assicurata, con più solenne garanzia, al patrimonio artistico della Nazione, così cospicua consistenza monumentale;

Si conviene quanto segue:

Art. I. — La suesposta narrativa fa parte integrante della presente convenzione.

Art. II. — Il barone Carlo Franchetti, per sè e quale procuratore debitamente autorizzato dai suoi coeredi, come dagli atti nelle premesse richiamati, dichiara di cedere, come col presente atto effettivamente cede, a titolo di donazione irrevocabile tra i vivi, a vantaggio dello Stato, e per esso al suo Governo che lo rappresenta nella persona di S. E. il Ministro per l'istruzione pubblica on. senatore prof. Giovanni Gentile, la raccolta di quadri e di altri oggetti d'arte, la cui enumerazione e specificazione è fatta nell'allegato elenco, sottoscritto dai contraenti e che del presente atto fa parte integrale e sostanziale; della quale raccolta il barone Carlo Franchetti si dichiara, in unione con i suoi coeredi, pieno e libero proprietario.

Art. III. — A sua volta S. E. il prof. Giovanni Gentile, nella già spiegata sua qualità di Ministro per l'istruzione pubblica, accetta formalmente la donazione stessa, che verrà trasmessa in pieno dominio dello Stato.

Art. IV. — Nel contempo il detto signor Ministro assume per conto dello Stato l'impegno di condurre innanzi le opere per il completo restauro della Ca' d'Oro e per la sistemazione interna di essa.

Art. V. — Alla esecuzione di tali opere soprintende la Commissione di cui all'atto 19 maggio 1916, art. III, la quale, per intanto, è costituita dal Soprainterdente comm. prof. Gino Fogolari, dal commendator ing. Forlati e dal barone Carlo Franchetti.

Art. VI. — I lavori saranno condotti a tenore della perizia in data 20 gennaio 1923, dell'importo di L 600,000, la cui redazione, di comune accordo, è stata affidata al comm. ing. Ferdinando Forlati, membro della anzidetta Commissione, che la perizia stessa ha quindi approvato. I lavori medesimi verranno portati a termine entro il periodo di due anni dalla data della presente convenzione e vi si farà fronte con la somma di L. 600,000, che è presentemente disponibile sul cap. 154-*bis* dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1923-1924.

Art. VII. — Le opere d'arte di cui all'art. II della presente convenzione unitamente a quelle costituenti la raccolta della quale è stato fatto cenno nelle premesse, donata allo Stato dal barone Giorgio Franchetti con l'atto già richiamato 19 maggio 1916, verranno sistemate dalla predetta Commissione negli ambienti appositamente riservati nel Palazzo, secondo gli intendimenti manifestati dal barone Giorgio Franchetti medesimo, e quegli oggetti che da lui stesso furono collocati saranno stabilmente mantenuti al loro posto e senza cartellini recanti l'indicazione dell'autore.

Qualora non tutte le opere d'arte suddette trovassero collocamento negli ambienti di cui sopra, esse dovranno rimanere conservate in altri locali a ciò adattati nella Ca' d'Oro stessa o in quelli dell'attiguo Palazzo Giusti, che furono dal barone Franchetti a tale uso pure destinati.

Art. VIII. — La Galleria della Ca' d'Oro assume il nome di Galleria Giorgio Franchetti.

Art. IX. — Il palazzo resterà immutato nella sua decorazione e sistemazione architettonica, così al piano terreno, come nei piani superiori, e dovrà essere tenuto — con la sua speciale dotazione annua — in perfetto stato di manutenzione e vigilmente protetto con tutte le forme di tutela che la sua condizione giuridica di immobile monumentale appartenente allo Stato vale ad assicuragli; con particolare cura dei marmi del pavimento, delle pareti dell'androne (compreso l'approdo per acqua) e della stanza del Mantegna, in omaggio al donatore barone Giorgio Franchetti, che personalmente ne curò la posa in opera e la conservazione.

Art. X. — La Ca' d'Oro avrà un conservatore onorario (che abiterà nel Palazzo) nella persona del sig Antonio Nardo.

Art. XI. — Tenuto conto del largo profitto che la Nazione ha tratto per l'incremento del suo patrimonio artistico dalla munificenza già spiegata dal barone Giorgio Franchetti con la donazione dell'insigne palazzo della Ca' d'Oro e della prima preziosa collezione artistica; preso ora in giusta considerazione il nobile atto degli eredi di lui, i quali, con largo spirito di liberalità, non hanno esitato a spogliarsi di quanto costituiva parte notevole della consistenza patrimoniale venuta in loro legittimo possesso, senza che nessun impegno derivasse loro per alcun atto di ultima volontà del loro autore; per dare ai medesimi un attestato della riconoscenza nazionale, lo Stato esonera gli eredi Franchetti dal pagamento della tassa da essi dovuta sulla successione nel patrimonio del loro autore barone Giorgio Franchetti e liquidata in L. 293,755.20

(duecentonovantatremila settecentocinquantacinque e cent. venti) e della relativa sopratassa di tardivo pagamento, nonchè della tassa di L. 18,442.80 (diciottomila quattrocentoquarantadue e cent. ottanta) per consolidazione dell'usufrutto legale spettante al coniuge superstite.

Art. XII. — E' data facoltà ai signori baroni Carlo e Luigi Franchetti e alla baronessa Maria Hornstein vedova Franchetti, di abitare, loro vita natural durante, nell'appartamento già ammobigliato e abitato dal barone Giorgio Franchetti nel palazzo già Duodo, contiguo alla Ca' d'Oro e di proprietà demaniale, in uso del Ministero dell'istruzione pubblica, appartamento che consta di otto ambienti e che ha accesso indipendente da quello del palazzo della Ca' d'Oro.

Art. XIII. — Il presente atto è obbligatorio sin da ora per il barone Carlo Franchetti e per i suoi coeredi e diverrà obbligatorio per lo Stato allorchè sarà approvato a termini di legge.

Art. XIV. — La presente convenzione è considerata conclusa nell'interesse dello Stato agli effetti della legge sul bollo e registro.

Richiesto io pubblico ufficiale, delegato a ricevere e a stendere i contratti per il Ministero della pubblica istruzione, ho rogato il presente atto, e, alla presenza continua dei testimoni come sopra intervenuti, ne ho dato lettura alle parti, che hanno dichiarato il tutto pienamente conforme alla loro rispettiva volontà; in fede di che le parti stesse sottoscrivono il presente atto e l'allegato, insieme con i testimoni e con me, ufficiale rogante, per ultimo.

Consta il presente atto di fogli tre da me stesso scritti in pagine dieci e quindici righe di questa undicesima.

Firmati: *Giovanni Gentile.*
Carlo Franchetti.
Michele Consiglio, nei nomi.
Arduino Colasanti, teste.
Leonardo Severi, teste.
Ettore Caraccio, delegato ai contratti.

Allegato all'atto 10 *dicembre* 1923, *repertorio n.* 164.

ELENCO degli oggetti d'arte che gli eredi del barone Giorgio Franchetti cedono in donazione allo Stato, come per l'atto suddetto, secondo la stima compilata addì 14 novembre 1922 dal conte Dino Barozzi, antiquario, e dal pittore Italico Brass, con l'assistenza del prof. comm. Gino Fogolari, Soprintendente alle Gallerie e agli oggetti d'arte in Venezia:

Torso virile di marmo greco di scavo (maniera di Prassitele), su basamento frammento di colonna di marmo antico colorato	L. 60,000
Statua della Giustizia, veneziana, quattrocentesca, con influssi stranieri	» 20,000
Statua di Flora, in marmo, cinquecentesca	» 5,000
Testa di bimba in marmo	» 500
Frammento decorativo di un torso di donna	» 500
Busto di patrizio veneziano in barrettone (Contarini ?)	» 1,000
Colonna con capitello a fogliami e teste, tutto della metà del quattrocento, sormontata da statuetta egiziana in basalto antico, raffigurante una divinità	» 10,000
Base di marmo antico	» 500
Base triangolare di candelabro antico romano	» 400
Testina decorativa quattrocentesca	» 600
Madonna col bambino, statuetta frammentata, trecentesca	» 1,000
Statua di S. Antonio su capitello fine del quattrocento	» 500
Due leoni romanici in marmo pomarol	» 2,000
Vera da pozzo veneziana quattrocentesca a fogliami	» 10,000
Frammento di tomba del trecento di *magister angl canonic tornacens*	» 200
Due sostegni di sedile in marmo di Verona, sagomati, già della loggetta di Sansovino	» 100
Finestra bizantina in pietra	» 300
Molti frammenti di porfido, serpentino, greco, ed altri marmi colorati preziosi, in tutto	» 5,000
Due colonnine di porfido verde ed una in verde antico	» 1,000
Medaglione in basalto con testa	» 300
Circa sessanta metri di corda veneziana antica	» 600
Cancello in legno traforato del quattrocento	» 5,000
Cassapanca gotica con decorazioni intagliate e finestra	» 35,000
Altro cassone a basso intagliato con figure pisanelliane	» 5,000
Cassone del cinquecento con intagli decorativi	» 1,000
Tre sedie Savonarola antiche	» 30,000
Cofanetto coperto di cuoio impresso con figure e decorazioni, cinquecentesco	» 1,000
Arazzo fiammingo (francese) del 400, raffigurante « Una regina col suo corteo di dame e cavalieri », metri 3,14×2.55	» 200,000
Grande arazzo del primo 500, con architetture a vasi di fiori e paesaggio, m. 3.50×3.70	L. 30,000
Arazzo seicentesco con figura allegorica, fontana e pavoni, m. 2.60×1.90	» 2,000
Piccolo arazzo con stemmi e verdure, m. 1.80×1.10	» 500
Tappeto persiano antico di seta, m. 2.05×1.14; altri 13 tappeti persiani antichi delle seguenti misure: metri 5.45×2.85, m. 5.45×2.15, m. 2.95×1.90, m. 1.82×1.20, m. 1.60×1.25, m. 1.62×1.00, m. 1.35×1.25, m. 1.45×1.00, m 1.62×1.07, m. 1.58×1.25, m. 3.20×2.34, m. 3.13×1.70, m. 2 05×1.37	» 220,000
Piccolo soffitto a riquadri con fascie ricorrenti; in ciascun riguadro larghe patere con figure e stemmi a rilievo, con simboli ripetuti di una melagrana e di un braccio di guerriero corazzato, m. 3.60×3.00	» 50,000
Quadro di Andrea Del Sarto: Madonna col Bambino e S. Giovanni — Tondo del Perugino con la Vergine tra due angeli, in cornice del primo cinquecento a foglie e frutta — Tondo del Perugino: Adorazione del Bambino, con cornice come la precedente	» 100,000

Cornici antiche.

L'importante collezione si compone di 131 pezzi.

I principali fra questi risultano:

1. Cornice con fregi a pastiglia, ricca di frontone e base, opera del secolo XVI ineunte, che fu adattata alla Madonna degli Alberetti	L. 15,000
2. Cornici con adornamenti d'oro su fondo rosso graffiti messa a decoro della Madonna di Jacopo Bellini	» 10,000
3. Cornice più semplice, ma dello stesso secolo XVI con graffiti dello stesso genere, esposta col n. 597	» 5,000
4. Grande cornice toscana, dorata, della metà del secolo XVI, esposta col S. Giovanni Battista del Tiziano	» 8,000
5. Cornice in graffito rosso e oro, del secolo XVI, esposta col S. Girolamo di Piero della Francesca	» 1,000
6. Piccola cornice nera del secolo XVI con ricami in oro, n. 645	» 1,000
7, 8, 9. Cornici dorate a intaglio, del secolo XVI	» 3,000
10. Idem, per il Licinio, n. 736	» 1,000
11. Cornice dorata n. 43, dei primi del secolo XVI con intagli a fiorami e teste di angeli	» 5,000
12. Cornice ad anconetta con colonne, cornice e base dorate e adornamenti a graffiti, del secolo XVI, n. 74	» 4,000
13. Grande cornice dorata a intrecci, dei primi del secolo XVII, n. 8	» 3,000
14. Cornice ad anconetta centinata a colonne, della metà del secolo XVI, n. 121	» 1,500
15. Cornice dei primi del secolo XVI in legno e tralci dorati a intaglio, n. 75	» 1,500
16. Cornice sansovinesca grande, oro e legno, n. 95	» 1,500
17. Altra cornice sansovinesca, oro e legno, n. 315	» 2,500
18, 19. Due cornici sansovinesche, n. 76 e n. 79, una più piccola	» 3,000
20. Cornice di specchio con putti ai lati, angeli portacandelabri in alto ed aquila nella mensola, n. 56	» 3,000
21. Cornice con fregio a graffiti, oro su fondo nero, fine secolo XVI, n. 55	» 2,500
22. Cornice con fregio, settecentesca francese, n. 2	» 1,000
23. Altra cornice settecentesca, n. 30	» 1,000
24. Cornice dei primi del settecento con intagli e tralci oro, n. 83	» 1,000
Numeri 112, 68, 87, 114, 60, 24, 3, 102 e 26, a L 500 l'una	» 4,500
Numeri 92 e 40, a L. 400 l'una	» 800
Numeri 77, 230, 111, 115 e 116, a L. 500 l'una	» 2,500
Alle suddette sono da aggiungere altre cornici del valore di L. 300 l'una	L. 15,000
Ai rimanenti 50 pezzi si può attribuire un prezzo, in media, di L. 150 ciascuno, pari a	» 7,500
Totale	L. 905,800

Firmati: *Giovanni Gentile.*
Carlo Franchetti.
Michele Consiglio, nei nomi.
Arduino Colasanti, teste.
Leonardo Severi, teste.
Ettore Caraccio, delegato ai contratti.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per la pubblica istruzione:
GENTILE.

REGIO DECRETO 17 aprile 1924, n. 661.

Applicazione e riscossione dell'imposta camerale nel distretto della Camera di commercio di Rovereto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 20 marzo 1910, n. 121, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria del Regno e il regolamento approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 245, per l'attuazione della legge medesima;

Visto il R. decreto 13 dicembre 1923, n. 2789, col quale sono state estese alle Camere di commercio delle nuove Provincie le disposizioni della citata legge 20 marzo 1910, n. 121, in materia tributaria;

Vista la deliberazione in data 15 novembre 1923 della Camera di commercio di Rovereto;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di commercio e industria di Rovereto è autorizzata ad applicare, per l'anno 1924, una tassa sul reddito proveniente da ogni forma di attività commerciale ed industriale esercitata nel proprio distretto.

Art. 2.

La misura unica percentuale della tassa è fissata in lire una per ogni cento lire di reddito netto.

Art. 3.

Sono esenti dalla tassa di cui ai precedenti articoli i redditi minimi stabiliti dal R. decreto 9 settembre 1917, n. 1546.

Art. 4.

La tassa sarà riscossa con le forme e i privilegi con cui si riscuotono le imposte dirette dello Stato e secondo le norme contenute nell'annesso regolamento, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 aprile 1924.

VITTORIO EMANUELE.

CORBINO.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1924.
Atti del Governo, registro 224, foglio 88. — GRANATA.

Regolamento per l'applicazione e riscossione della tassa camerale.

Art. 1.

Entro il 15 gennaio di ogni anno la Camera si procurerà dalle agenzie delle imposte l'elenco dei contribuenti soggetti all'imposta di ricchezza mobile per l'anno in corso, compresi nella categoria *B* e nel gruppo 26 della categoria *C*.

Così pure entro un mese dalla pubblicazione dei ruoli suppletivi, si procurerà l'elenco dei contribuenti pertinenti alle categorie come sopra e compresi nei ruoli stessi.

Art. 2.

I redditi di esercizi di nuova istituzione e di quelli non compresi nel ruolo di ricchezza mobile dovranno essere denunciati alla Camera entro il mese di dicembre di ciascun anno.

Art. 3.

Trascorso il termine di cui all'art. 2 la Camera procederà d'ufficio all'accertamento dei redditi non denunciati.

Le denuncie presentate potranno, al caso, venir rettificate, valendosi la Camera delle informazioni che crederà di assumere.

Art. 4.

Entro il mese di marzo di ciascun anno la Camera provvederà alla compilazione della matricola della tassa.

Compilata così la matricola, essa verrà esposta per il termine di 10 giorni, nella sede camerale affinchè i contribuenti possano eventualmente ricorrere contro la tassazione.

Art. 5.

In base alla matricola saranno poi formati i ruoli delle partite non contestate e definite, i quali verranno presentati al Consiglio camerale per l'approvazione.

Art. 6.

Avvenuta l'approvazione consigliare, i ruoli saranno trasmessi alla Regia prefettura per il visto di esecutorietà.

Art. 7.

Divenuti esecutivi i ruoli verranno rimessi al Municipio perchè li esponga per il periodo di 8 giorni.

Art. 8.

Trascorso il termine di cui all'art. 7, i ruoli verranno immediatamente consegnati per la riscossione all'esattore.

Art. 9.

Il servizio di riscossione dell'imposta camerale verrà affidata all'esattore comunale.

La consegna del ruolo agli esattori li rende responsabili verso la Camera dell'ammontare dell'intera somma iscritta nei ruoli stessi.

Art. 10.

Soltanto per l'inserzione nel ruolo di partite contestate e non definite, per omissione della prescritta notificazione o per errore materiale è ammesso il ricorso da parte dei contribuenti alla Camera entro un mese dalla pubblicazione del ruolo.

Sui reclami si pronuncia la Camera, salvo il ricorso dei contribuenti al Tribunale.

Art. 11.

La cessazione o la riduzione di reddito che si verificassero durante l'anno dànno diritto a restituzione totale o parziale della tassa, purchè le domande sieno accompagnate dal decreto della Intendenza di finanza, che abbia riconosciuta la cessazione del reddito e ordinato lo sgravio della relativa imposta sulla ricchezza mobile.

Art. 12.

Le ditte con sede nel distretto della Camera e con esercizi nel distretto di altre Camere del Regno, sono tenute a denunciare alla Camera il reddito imputabile alla sede e ai singoli esercizi, con facoltà di accertamento da parte della Camera stessa.

Art. 13.

L'aggio dovuto agli esattori per la riscossione dell'imposta camerale starà a carico dei contribuenti.

Art. 14.

La tassa camerale sarà dai contribuenti corrisposta ogni anno in sei rate con le scadenze 10 febbraio, 10 aprile, 10 giugno, 10 agosto, 10 ottobre e 10 dicembre.

Art. 15.

L'esattore dovrà versare l'intero ammontare di ciascuna rata entro la fine di febbraio, rispettivamente entro la fine di aprile, giugno, agosto, ottobre e dicembre.

Art. 16.

In base a presentazione di dichiarazione dell'Agenzia delle imposte, comprovante il rimborso già avvenuto da parte dell'Erario, delle corrispondenti quote di imposta di ricchezza mobile, verranno rimborsate direttamente dalla Camera all'esattore le quote inesigibili per insolvibilità o irreperibilità dei contribuenti.

Art. 17.

Per quanto non è provveduto nel presente regolamento saranno applicabili le disposizioni della legge 20 marzo 1910, n. 121 e del regolamento per l'attuazione della legge stessa.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'economia nazionale:
CORBINO.

REGIO DECRETO 17 aprile 1924, n. 662.

Applicazione e riscossione dell'imposta camerale nel distretto della Camera di commercio di Trieste.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 20 marzo 1910, n. 121, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria del Regno e il regolamento approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 245, per l'attuazione della legge medesima;

Visto il R. decreto 13 dicembre 1923, n. 2789, col quale sono state estese alle Camere di commercio delle nuove Provincie le disposizioni della citata legge 20 marzo 1910, numero 121, in materia tributaria;

Vista la deliberazione in data 27 novembre 1923 della Camera di commercio di Trieste:

Udito il parere del Consiglio di Stato:

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di commercio e industria di Trieste è autorizzata ad applicare per l'anno 1924 una tassa sul reddito proveniente da ogni forma di attività commerciale ed industriale esercitata nel proprio distretto.

Art. 2.

La misura unica percentuale della tassa è fissata in centesimi settantacinque per ogni cento lire di reddito netto.

Art. 3.

Sono esenti dalla tassa di cui ai precedenti articoli i redditi netti inferiori alle L. 1100.

Art. 4.

La tassa sarà riscossa con le forme e con i privilegi con cui si riscuotono le imposte dirette dello Stato e secondo le norme contenute nell'annesso regolamento, visto, d'ordine Nostro, del Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 aprile 1924.

VITTORIO EMANUELE.

CORBINO.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1924.
Atti del Governo, registro 224, foglio 89. — GRANATA.

Regolamento per l'applicazione e riscossione della tassa camerale.

Art. 1.

Entro il 15 gennaio di ogni anno la Camera si procurerà dalle agenzie delle imposte l'elenco dei contribuenti soggetti all'imposta di ricchezza mobile per l'anno in corso, compresi nella categoria *B* e nel gruppo 26 della categoria *C*.

Così pure entro un mese dalla pubblicazione dei ruoli suppletivi, si procurerà l'elenco dei contribuenti pertinenti alle categorie come sopra e compresi nei ruoli stessi.

Art. 2.

I redditi di esercizi di nuova istituzione e di quelli non compresi nel ruolo di ricchezza mobile dovranno essere denunciati alla Camera entro il mese di dicembre di ciascun anno.

Art. 3

Trascorso il termine di cui all'art. 2 la Camera procederà d'ufficio all'accertamento dei redditi non denunciati.

Le denuncie presentate potranno, al caso, venir rettificate, valendosi la Camera delle informazioni che crederà di assumere.

Art. 4.

Entro il mese di marzo di ciascun anno la Camera provvederà alla compilazione della matricola della tassa.

Compilata così la matricola, essa verrà esposta per il termine di 10 giorni, nella sede camerale affinchè i contribuenti possano eventualmente ricorrere contro la tassazione.

Art 5.

In base alla matricola saranno poi formati i ruoli delle partite non contestate e definite, i quali verranno presentati al Consiglio camerale per l'approvazione.

Art. 6.

Avvenuta l'approvazione consigliare, i ruoli saranno trasmessi alla Regia prefettura per il visto di esecutorietà.

Art. 7.

Divenuti esecutivi i ruoli verranno rimessi al Municipio perchè li esponga per il periodo di 8 giorni.

Art. 8.

Trascorso il termine di cui all'art. 7, i ruoli verranno immediatamente consegnati per la riscossione all'esattore.

Art. 9.

Il servizio di riscossione dell'imposta camerale verrà affidato all'esattore comunale.

La consegna del ruolo agli esattori li rende responsabili verso la Camera dell'ammontare dell'intera somma iscritta nei ruoli stessi.

Art. 10.

Soltanto per l'inserzione nel ruolo di partite contestate e non definite, per omissione della prescritta notificazione o per errore materiale è ammesso il ricorso da parte dei contribuenti alla Ca-

mera entro un mese dalla pubblicazione del ruolo.

Sui reclami si pronuncia la Camera, salvo il ricorso dei contribuenti al Tribunale.

Art. 11.

La cessazione o la riduzione di reddito che si verificassero durante l'anno dànno diritto a restituzione totale o parziale della tassa, purchè le domande sieno accompagnate dal decreto della Intendenza di finanza, che abbia riconosciuta la cessazione del reddito e ordinato lo sgravio della relativa imposta sulla ricchezza mobile.

Art. 12.

Le ditte con sede nel distretto della Camera e con esercizi nel distretto di altre Camere del Regno, sono tenute a denunciare alla Camera il reddito imputabile alla sede e ai singoli esercizi, con facoltà di accertamento da parte della Camera stessa.

Art. 13.

L'aggio dovuto agli esattori per la riscossione dell'imposta camerale starà a carico dei contribuenti.

Art. 14.

La tassa camerale sarà dai contribuenti corrisposta ogni anno in sei rate con le scadenze 10 febbraio, 10 aprile, 10 giugno, 10 agosto, 10 ottobre e 10 dicembre.

Art. 15.

L'esattore dovrà versare l'intero ammontare di ciascuna rata entro la fine di febbraio, rispettivamente entro la fine di aprile, giugno, agosto, ottobre e dicembre.

Art. 16.

In base a presentazione di dichiarazione dell'Agenzia delle imposte, comprovante il rimborso già avvenuto da parte dell'Erario, delle corrispondenti quote di imposta di ricchezza mobile, verranno rimborsate direttamente dalla Camera all'esattore le quote inesigibili per insolvibilità o irreperibilità dei contribuenti.

Art. 17.

Per quanto non è provveduto nel presente regolamento saranno applicabili le disposizioni della legge 20 marzo 1910, n. 121, e del regolamento per l'attuazione della legge stessa.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'economia nazionale:
CORBINO.

REGIO DECRETO 17 aprile 1924, n. 669.

Tombola nazionale a favore degli ospedali civili di Girgenti e di Avellino, nonchè del comune di Santo Stefano Quisquina.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Viste le leggi: 7 settembre 1910, n. 650, che autorizza la concessione, con esonero da ogni tassa, di una tombola nazionale di L. 1,200,000 per la costruzione di un nuovo ospedale in Avellino; 3 aprile 1913, n. 273, che autorizza la concessione, con esonero da ogni tassa, di una lotteria nazionale di L. 1,400,000 a favore dell'ospedale di Girgenti e del comune di San Stefano Quisquina;

Visto il R. decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2416, col quale è stata convertita in tombola nazionale la suindicata lotteria a favore dell'ospedale di Girgenti e del comune di Santo Stefano Quisquina;

Visto l'art. 1 della legge 2 luglio 1908, n. 464, riguardante il raggruppamento delle tombole e lotterie nazionali e ritenuto che per effetto di disposizioni ministeriali l'operazione unica delle due concessioni suindicate dovrà essere svolta nell'esercizio finanziario 1923-24;

Visti il verbale di adunanza del 9 febbraio p. p. e gli atti comprovanti la costituzione del consorzio fra gli Enti medesimi per la più proficua utilizzazione delle rispettive concessioni con presidenza al presidente dell'ospedale civile di Avellino concedendoglisi le più ampie e late autorizzazioni e facoltà relative;

Visto il piano e regolamento per lo svolgimento delle operazioni relative;

Visto il testo unico delle leggi e dei decreti legislativi sul lotto approvato con R. decreto 19 marzo 1908, n. 152;

Visto il regolamento sul servizio del lotto, approvato con R. decreto 10 gennaio 1895, n. 5;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono concesse le sopraindicate due tombole nazionali a favore dell'erigendo ospedale di Avellino, dell'ospedale di Girgenti e del comune di Santo Stefano Quisquina per l'importo rispettivamente fissato dalle leggi di concessione.

Le dette due tombole nazionali sono riunite in una sola ed i rispettivi Enti concessionari, all'uopo già riuniti in consorzio, restano obbligati a compiere in consorzio le operazioni relative.

Art. 2.

Gli Enti concessionari, e per essi la Commissione esecutiva composta, come all'art. 2 dell'allegato piano, dei signori dott. Alfonso Masucci, comm. Cesare Augusto Ristori e comm. Romolo Bellacci restano autorizzati ad emettere per la esecuzione della predetta unica tombola nazionale, con esenzione da ogni tassa, 1,300,000 cartelle da due lire ciascuna e ad assegnare in conformità del piano predetto una serie di premi pel complessimo importo di L. 450,000.

La menzionata Commissione esecutiva delibererà ed eseguirà tutti gli atti relativi alla emissione ed al collocamento delle cartelle.

Art. 3.

L'estrazione della tombola dovrà effettuarsi in Roma il 26 giugno 1924 nella località prescelta dalla Commissione esecutiva d'accordo col sig. Prefetto della Provincia alla presenza di una Commissione di vigilanza composta: del signor Prefetto di Roma o, in sua rappresentanza, di un consigliere della Prefettura da lui delegato, presidente; di un funzionario superiore del Ministero delle finanze, e di un membro della Commissione esecutiva da designarsi dal presidente della Commissione stessa. La Commissione di vigilanza presenzierà e regolerà le operazioni con le quali, prima dell'estrazione sarà provveduto alla raccolta e custodia dei tronchi dei registri delle cartelle e quelle della estrazione medesima, nonchè le altre relative alla assegnazione e pagamento dei premi da eseguirsi con regolari ordinativi

Art. 4.

A garanzia dello integrale pagamento dei premi, la Commissione esecutiva di cui all'art. 2 dovrà depositare presso un istituto nazionale di emissione, oppure in uno dei princi-

pali istituti di credito residenti in Roma, trenta giorni prima del giorno fissato per l'estrazione, la somma di L. 450,000 presentandone ricevuta al sig. Prefetto di Roma, il quale darà immediato avviso al Ministero delle finanze dell'avvenuta presentazione della ricevuta medesima.

Art. 5.

Al Prefetto di Roma è commessa l'alta vigilanza sulle operazioni e sulla estrazione della tombola, nonchè sul riparto del ricavato netto della tombola stessa secondo i criteri e le modalità fissate dalle leggi di concessione.

Egli potrà esigere dalla Commissione esecutiva l'adozione di quei provvedimenti che reputasse necessario alla tutela della fede pubblica, per quanto riguarda specialmente il controllo sulla vendita delle cartelle, la custodia delle somme introitate e dei tronchi-matrici delle cartelle vendute, nonchè il pagamento dei premi.

Oridiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 aprile 1924.

VITTORIO EMANUELE.

DE' STEFANI.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1924.
Atti del Governo, registro 224, foglio 95. — GRANATA.

Piano e regolamento per la esecuzione della tombola consorziata a beneficio degli ospedali civili di Avellino, Girgenti e del comune di Santo Stefano Quisquina.

Art. 1.

Le cartelle da emettere per questa tombola saranno n. 1,300,000, da vendersi al prezzo di L. 2 ciascuna. I registri delle cartelle saranno divisi in serie da 20 e da 50 cartelle ognuno Quelli da 20 cartelle saranno contrassegnati coi numeri dall'1 al 6000, quelli da 50 cartelle dal 6001 al 29,600.

Un modello dei registri a matrici, sarà rimesso al Ministero delle finanze (Direzione generale del segretariato generale), per la preventiva approvazione.

Ogni cartella predisposta in modo da contenere 10 numeri in altrettante caselle porterà oltre lo speciale numero progressivo dall'1 al 20, dall'1 al 50, secondo che trattasi di registri da 20 o 50 cartelle ciascuno, due bolli impressi in guisa che parte di essi affetti la relativa matrice, l'uno del Ministero delle finanze, l'altro degli Enti concessionari.

Art. 2.

A cura della Commissione esecutiva degli Enti concessionari composta dai signori dott. Alfonso Masucci, comm. Cesare Augusto Ristori e comm. Romolo Bellacci, costituitasi in domicilio legale in Roma, via Aracoeli n. 3, e con la garanzia che si stimerà opportuna di adottare, le cartelle della tombola saranno poste in vendita sia con le caselle in bianco oppure con i dieci numeri già scritti od anche dattilografati o stampati, a mezzo di speciali incaricati, che potranno anche essere i banchi lotto, i rivenditori di privative, nonchè i titolari ed ufficiali postali e telegrafici del Regno, sempre quando se ne ottenga la facoltà dalle Amministrazioni competenti. I tronchi (matrici) dei registri affidati agli incaricati di provincia, dovranno essere spediti gradualmente mano mano che i registri restano esauriti e soltanto le matrici delle cartelle vendute in ultimo, ed i registri invenduti potranno bensì arrivare a destino nella mattinata dello stesso giorno di estrazione, ma, qualunque sia il mezzo di spedizione, dovranno pervenire, ogni eccezione rimossa, alla Commissione esecutiva, non più tardi delle ore 10 del detto giorno. Gli incaricati della vendita nella città di Roma eseguiranno gradualmente la consegna delle matrici e dei registri suddetti, ma in guisa che essa consegna resti completamente esaurita 2 ore prima di quella fissata per l'estrazione stessa. La Commissione di vigilanza, da nominarsi dal Ministero delle finanze, adotterà il mezzo più adatto e semplice per la ricezione dei tronchi delle cartelle, in modo da poter dichiarare, mezz'ora prima della estrazione, nulli i registri che non le fossero stati presentati dalla Commissione esecutiva predetta e ne pubblicherà immediatamente l'elenco nell'albo della Prefettura. A cura della Commissione esecutiva sarà dato avviso dei registri annullati entro i primi 5 giorni successivi alla eseguita estrazione dei numeri, ai singoli incaricati della vendita delle cartelle che ebbero in consegna i registri stessi, affinchè mediante avviso scritto o stampato, da tenersi esposto sia all'interno come all'esterno del proprio locale, possano farne prendere conoscenza agli acquirenti delle cartelle per domandare il rimborso delle cartelle appartenenti ai registri dichiarati nulli, con l'esibizione delle cartelle medesime, purchè richiesto alla Commissione esecutiva entro 40 giorni da quello della estrazione definitiva. Di ciò deve essere fatto cenno nelle annotazioni a stampa a tergo delle cartelle.

Art. 3.

La somma destinata per i premi sarà di L. 450,000 e divisa come appresso:

L. 35,000 divise fra tutte le cartelle che avranno fatto la cinquina, ossia che abbiano segnato 5 numeri dei 10 numeri di cui è composta la cartella, entro i primi 10 numeri sorteggiati, ossia non oltre il decimo estratto;

L. 200,000 al vincitore della prima tombola;
L. 50,000 al vincitore della seconda tombola;
L. 25,000 al vincitore della terza tombola;
L. 15,000 al vincitore della quarta tombola;
L. 10,000 al vincitore della quinta tombola;
L. 5,000 al vincitore della sesta tombola;
L. 5,000 al vincitore della settima tombola;
L. 5,000 al vincitore della ottava tombola;
L. 70,000 verranno assegnate in parti uguali ai possessori delle altre cartelle, i cui numeri risultino tutti compresi fra quelli estratti a termine del successivo articolo;
L. 30,000 infine quale premio di consolazione, da ripartirsi tra i possessori di cartelle non contenenti alcuno dei 45 numeri estratti.

Art. 4.

Il premio della cinquina spetterà a quella o a quelle cartelle, che entro i primi 10 numeri estratti, avranno segnato 5 numeri dei 10 numeri di cui è composta la cartella, anche se non in fila. I premi della 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª e 8ª tombola saranno attribuiti a quelle cartelle i cui numeri vennero prima rispettivamente sorteggiati. Se con lo stesso numero riuscissero vincitrici due o più cartelle, il relativo premio verrà distribuito in parti uguali tra i rispettivi possessori. Dopo l'assegnazione della ottava tombola, parteciperanno al riparto del premio di ripartizione di L. 70,000 i possessori di cartelle, i cui 10 numeri risulteranno coperti per effetto dell'intero sorteggio, sia che questo possa essere limitato al 45° numero, sia che debba essere proseguito con le estrazioni sussidiarie di cui all'articolo seguente. Il premio di consolazione (11° premio) sarà assegnato in ogni caso per effetto della prima estrazione.

Art. 5.

La tombola si farà con 90 numeri dall'1 al 90, imbussolati in apposita urna alla presenza del pubblico in quella località che sarà prescelta dalla Commissione esecutiva, d'accordo col signor Prefetto di Roma. Saranno estratti successivamente 45 numeri annunziandoli per ordine di sorteggio. Se entro 15 giorni dopo quello dell'estrazione non saranno presentate alla Commissione di vigilanza le cartelle vincenti la 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª e 8ª tombola e almeno 12 cartelle partecipanti al riparto del premio di ripartizione delle 70,000 lire, 18 giorni dopo l'estrazione si sorteggieranno altri 10 numeri e così di seguito. Le cartelle che potranno partecipare al premio della cinquina e di consolazione, indipendentemente dalle eventuali successive estrazioni, dovranno essere tutte prodotte entro 15 giorni dalla estrazione primitiva con le formalità e le penalità stabilite con l'articolo seguente per le cartelle concorrenti ai primi 9 premi.

Art. 6.

Chiunque crederà di aver diritto ad uno dei 9 premi, al riparto del decimo ed undicesimo premio dovrà consegnare o far pervenire in lettera raccomandata od assicurata alla Commissione di vigi-

lanza la cartella relativa, annotandovi sul retro, il proprio nome, cognome, paternità e domicilio. Perderanno ogni diritto al conseguimento dei premi, le cartelle che pervenissero alla Commissione predetta dopo il 15° giorno dalla estrazione, per effetto della quale si conseguì la vincita.

Art. 7.

I verbali delle estrazioni dovranno compilarsi in 5 originali rispettivamente per il Ministero delle finanze, per il prefetto di Roma, per la Commissione di vigilanza, per la Commissione esecutiva e per il funzionario delegato a rappresentare il Ministero predetto. Al verbale della prima estrazione dovrà unirsi l'elenco dei registri annullati.

Art. 8.

A cura della Commissione di vigilanza i numeri estratti verranno immediatamente telegrafati al rappresentante della Commissione esecutiva esistente in ogni capoluogo di Provincia, affinchè li renda subito di pubblica ragione.

Il bolletino ufficiale dei numeri estratti, vidimato dal presidente della Commissione di vigilanza, sarà immediatamente stampato e susseguentemente distribuito in tutti i Comuni, e città ove siansi vendute le cartelle.

Art. 9.

A garanzia dell'integrale pagamento dei premi, la Commissione esecutiva, di cui all'art. 2, depositerà presso un istituto nazionale di emissione, oppure in uno dei principali istituti di credito residenti in Roma, trenta giorni prima del giorno fissato per l'estrazione, la somma di lire 450,000 presentandone ricevuta al signor Prefetto stesso.

Art. 10.

I premi della cinquina, di ripartizione e di consolazione, saranno pagabili a partire dal venticinquesimo giorno dopo quello della estrazione presso la sede della Commissione esecutiva, sia direttamente, sia a mezzo di vaglia bancario o cartolina vaglia, intestato alla persona corrispondente al nome, cognome, paternità, scritto dietro la cartella vincitrice. L'importo dei premi suddetti che non fosse stato ritirato per qualsiasi motivo dai rispettivi vincitori, entro 180 giorni da quello della avvenuta estrazione, s'intenderà prescritto e l'importo stesso andrà a favore degli Enti consorziati. Verranno distinte tutte le cartelle riguardanti i suddetti premi in tre separati elenchi, in ordine stretto di registro, le quali cartelle verranno ammesse a pagamento mediante l'indicazione in termine di ciascuno elenco « *Visto Buono* » da parte di tutti i signori componenti la Commissione di vigilanza, ed avranno effetto con tre separati ordinativi firmati dal signor presidente della Commissione stessa, dovendo risultare in ciascuno ordinativo il quantitativo delle cartelle ammesse a pagamento e di cui è formato ogni elenco. I premi delle prime due tombole saranno pagabili in Roma ai rispettivi vincitori o ad un loro rappresentante, munito di speciale e tassativa procura legale. Se il vincitore o chi per esso di uno dei premi delle due tombole non si presentasse a riscuotere la somma spettantegli entro i dieci giorni successivi al venticinquesimo dall'estrazione, la detta somma sarà depositata a suo nome presso la Cassa depositi e prestiti, mediante polizza che rimarrà custodita presso il Prefetto di Roma. Tutte le spese inerenti alla costituzione del deposito e successive rimarranno a carico del vincitore.

Art. 11.

Gli acquirenti delle cartelle dovranno personalmente accertarsi della regolarità e della perfetta corrispondenza dei numeri segnati nella cartella stessa ed in matrice, conformemente a quanto è stabilito pel giuoco del lotto pubblico con l'art. 21 del testo unico delle leggi sul lotto, approvato con R. decreto 19 marzo 1908, n 152. Ove non siavi corrispondenza tra cartella e matrice o in una stessa cartella o matrice siavi ripetizione di numeri, le cartelle così irregolari saranno di nessuno effetto.

Art. 12.

Le spese di qualsiasi genere, inerenti alla tombola, saranno sostenute dagli Enti concessionari e per essi dalla Commissione esecutiva.

REGIO DECRETO 17 aprile 1924, n. 672.

Applicazione e riscossione dell'imposta camerale nel distretto della Camera di commercio di Gorizia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 20 marzo 1910, n. 121, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria del Regno e il regolamento approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 245, per l'attuazione della legge medesima;

Visto il R. decreto 13 dicembre 1923, n. 2789, col quale sono state estese alle Camere di commercio delle nuove Provincie le disposizioni della citata legge 20 marzo 1910, n. 121, in materia tributaria;

Vista la deliberazione in data 12 ottobre 1923 della Camera di commercio di Gorizia;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di commercio e industria di Gorizia è autorizzata ad applicare per l'anno 1924 una tassa sul reddito proveniente da ogni forma di attività commerciale ed industriale esercitata nel proprio distretto.

Art. 2.

La misura unica percentuale della tassa è fissata in lire una e centesimi cinquanta per ogni cento lire di reddito netto.

Art. 3.

Sono esenti dalla tassa di cui ai precedenti articoli i redditi minimi stabiliti dal R. decreto 9 settembre 1917, n. 1546.

Art. 4.

La tassa sarà riscossa con le forme e con i privilegi con cui si riscuotono le imposte dirette dello Stato e secondo le norme contenute nell'annesso regolamento, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 aprile 1924.

VITTORIO EMANUELE.

CORBINO.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *maggio* 1924.

Atti del Governo, registro 224, *foglio* 98. — GRANATA.

Regolamento per l'applicazione e riscossione della tassa camerale.

Art. 1.

Entro il 15 gennaio di ogni anno la Camera si procurerà dalle agenzie delle imposte l'elenco dei contribuenti soggetti all'imposta di ricchezza mobile per l'anno in corso, compresi nella categoria *B* e nel gruppo 26 della categoria *C*.

Così pure entro un mese dalla pubblicazione dei ruoli suppletivi, si procurerà l'elenco dei contribuenti pertinenti alle categorie come sopra e compresi nei ruoli stessi.

Art. 2.

I redditi di esercizi di nuova istituzione e di quelli non compresi nel ruolo di ricchezza mobile dovranno essere denunciati alla Camera entro il mese di dicembre di ciascun anno.

Art. 3.

Trascorso il termine di cui all'art. 2, la Camera procederà d'ufficio all'accertamento dei redditi non denunciati.
Le denuncie presentate potranno al caso venir rettificate, valendosi la Camera delle informazioni che crederà di assumere.

Art. 4.

Entro il mese di marzo di ciascun anno la Camera provvederà alla compilazione della matricola della tassa.
Compilata così la matricola, essa verrà esposta per il termine di dieci giorni nella sede camerale affinchè i contribuenti possano eventualmente ricorrere contro la tassazione.

Art. 5.

In base alla matricola saranno poi formati i ruoli delle partite non contestate e definite, i quali verranno presentati al Consiglio camerale per l'approvazione.

Art. 6.

Avvenuta l'approvazione consigliare, i ruoli saranno trasmessi alla Regia prefettura per il visto di esecutorietà.

Art. 7.

Divenuti esecutivi i ruoli verranno rimessi al Municipio perchè li esponga per il periodo di otto giorni.

Art. 8.

Trascorso il termine di cui all'art. 7, i ruoli verranno immediatamente consegnati per la riscossione all'esattore.

Art. 9.

Il servizio di riscossione dell'imposta camerale verrà affidato all'esattore comunale.
La consegna del ruolo agli esattori li rende responsabili verso la Camera dell'ammontare dell'intera somma iscritta nei ruoli stessi.

Art. 10.

Soltanto per l'inserzione nel ruolo di partite contestate e non definite, per omissione della prescritta notificazione o per errore materiale, è ammesso il ricorso da parte dei contribuenti alla Camera entro un mese dalla pubblicazione del ruolo.
Sui reclami si pronuncia la Camera, salvo il ricorso dei contribuenti al Tribunale.

Art. 11.

La cessazione o la riduzione di reddito che si verificassero durante l'anno, danno diritto a restituzione totale o parziale della tassa, purchè le domande siano accompagnate dal decreto della Intendenza di finanza, che abbia riconosciuta la cessazione del reddito e ordinato lo sgravio della relativa imposta sulla ricchezza mobile.

Art. 12.

Le ditte con sede nel distretto della Camera e con esercizi nel distretto di altre Camere del Regno sono tenute a denunciare alla Camera il reddito imputabile alla sede e ai singoli esercizi, con facoltà di accertamento da parte della Camera stessa.

Art. 13.

L'aggio dovuto agli esattori per la riscossione dell'imposta camerale starà a carico dei contribuenti.

Art. 14.

La tassa camerale sarà dai contribuenti corrisposta ogni anno in sei rate con le scadenze 10 febbraio, 10 aprile, 10 giugno, 10 agosto, 10 ottobre e 10 dicembre.

Art. 15.

L'esattore dovrà versare l'intero ammontare di ciascuna rata entro la fine di febbraio, rispettivamente entro la fine di aprile, giugno, agosto, ottobre e dicembre.

Art. 16.

In base a presentazione di dichiarazione dell'Agenzia delle imposte comprovante il rimborso già avvenuto da parte dell'Erario delle corrispondenti quote di imposta di ricchezza mobile, verranno rimborsate direttamente dalla Camera all'esattore le quote inesigibili per insolvibilità o irreperibilità dei contribuenti.

Art. 17.

Per quanto non è provveduto nel presente regolamento, saranno applicabili le disposizioni della legge 20 marzo 1910, n. 121, e del regolamento per l'attuazione della legge stessa.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'economia nazionale:
CORBINO.

REGIO DECRETO-LEGGE 8 maggio 1924, n. 689.

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento, per spese varie, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1923-24.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 17 giugno 1923, n. 1263;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono autorizzate le seguenti spese, stanziate a norma del successivo art. 2, ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1923-24:

a) L. 2,000,000 per l'esercizio della piantagione dell'albero della china in Giava, comprese le spese per costruzione di fabbricati e depositi e loro manutenzione;
b) L. 800,000 da devolversi a beneficio di istituzioni concernenti l'assistenza a mutilati ed invalidi di guerra, quale maggior ricavo di alienazioni di materiale di guerra;
c) L. 1,291,300 per le costruzioni ed il completamento di padiglioni ad uso caserme per la Regia guardia di finanza, lungo il confine della Venezia Giulia;
d) L. 2,500,000 per l'acquisto di un terreno per la piantagione dell'albero della china in Giava.

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1923-24, sono apportate le seguenti variazioni:

Cap. n. 52 - « Assegni ed indennità di missione al personale dell'ufficio di Presidenza del Consiglio dei Ministri »	+ L.	30,000
Cap. n. 53 - « Compensi vari al personale della Presidenza del Consiglio »	+ »	30,000
Cap. n. 53-*bis* - « Spese per l'ufficio stampa, ecc. »	+ »	20,000
Cap. n. 75 - « Premi di operosità e di rendimento al personale delle ragionerie centrali »	+ »	360,000

Cap. n. 76 - « Indennità di viaggio e di soggiorno, ecc. »	— L.	270,000
Cap. n. 77 - « Sussidi ad impiegati di ruolo, ecc. »	— »	15,000
Cap. n. 90 - « Premi di operosità e rendimento agli impiegati dell'Amministrazione centrale, ecc. »	+ »	1,000,000
Cap. n. 90-*bis* - « Premi di operosità e di rendimento per lavori eseguiti nell'interesse delle gestioni di guerra »	+ »	100,000
Cap. n. 90-*quater* - « Premi di operosità e di rendimento per lavori eseguiti nell'interesse del Collegio arbitrale, ecc. »	+ »	20,000
Cap. n. 97 - « Indennità di tramutamento, ecc. » (Ministero)	+ »	120,000
Cap. n. 155 - « Indennità di tramutamento al personale dell'Amministrazione esterna del demanio e tasse »	+ »	130,000
Cap. n. 290 - « Premi di operosità e di rendimento al personale addetto ai lavori, ecc. »	+ »	100,000
Cap. n. 337 - « Compra dei sali di chinino, ecc. »	— »	4,500,000
Cap. n. 344-*bis* (nuovo) - « Spese di esercizio della piantagione dell'albero della china in Giava, comprese quelle per costruzione di fabbricati e depositi e loro manutenzione »	+ »	2,000,000
Cap. n. 346-*ter* - « Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti (approvvigionamento) »	— »	120,000
Cap. n. 463 - « Restituzione di quote presuntivamente indebite, ecc. »	+ »	2,310
Cap. n. 463-*quater* - « Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc. » (ragioneria del Debito pubblico)	+ »	100,000
Cap. n. 463-*sexies* (nuovo) - « Maggior ricavo di alienazioni di materiale di guerra da devolversi a beneficio di istitutuzioni concernenti l'assistenza a mutilati ed invalidi di guerra »	+ »	800,000
Cap. n. 476-*quater* (nuovo) - « Spese di costruzione e di completamento di padiglioni ad uso di caserme per la Regia guardia di finanza, lungo il confine della Venezia Giulia »	+ »	1,291,300
Cap. n. 484-*bis*-A (nuovo) - « Spese per lo acquisto di un terreno per la piantagione dell'albero della china in Giava per conto dell'azienda del chinino di Stato »	+ »	2,500,000
Cap. n. 654 (aggiunto) - « Spese per la conferenza di Genova » (in conto competenza)	+ »	3,800,000
Cap. n. 658 - « Spese di qualsiasi natura, ecc. pel funzionamento del Comitato liquidatore delle gestioni di guerra e dei relativi uffici, ecc. » (in conto residui)	— »	75,000
Cap. n. 684 - « Monumento da erigersi in Roma a Giuseppe Mazzini, ecc. » (in conto competenza)	+ »	400,000
Cap. n. 765 - « Sistemazione generale del fabbricato detto della « Dogana Vecchia » ad uso caserma centrale delle guardie di finanza in Napoli, ecc. » (in conto competenza)	+ »	900,000

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 17 maggio 1924.
Atti del Governo, registro 224, foglio 106. — GRANATA.

REGIO DECRETO 3 aprile 1924, n. 639.

Approvazione dello statuto della Fondazione piemontese industriale ed operaia per la lotta contro la tubercolosi, in Torino.

N. 639. R. decreto 3 aprile 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, viene approvato lo statuto organico della Fondazione piemontese industriale ed operaia per la lotta contro la tubercolosi, in Torino.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1924.

REGIO DECRETO 6 aprile 1924, n. 640.

Approvazione dello statuto del Beneficio Madonna delle Grazie, in Soleto.

N. 640. R. decreto 6 aprile 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, viene approvato lo statuto organico del Beneficio Madonna delle Grazie, in Soleto.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1924.

REGI DECRETI 24 aprile e 1° maggio 1924.

Proroga di poteri dei Regi commissari delle Casse di risparmio di Salerno e di Viterbo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 15 luglio 1888, n. 5546, serie 3ª, sull'ordinamento delle Casse di risparmio ed il regolamento per l'applicazione di tale legge approvato con R. decreto 21 gennaio 1897, n. 43;

Veduto il R. decreto 31 dicembre 1922, con il quale fu sciolto il Consiglio di amministraizone della Cassa di risparmio salernitana in Salerno ed il dott. Alberto Belgiorno fu nominato Regio commissario per la temporanea gestione della Cassa stessa;

Veduto il R. decreto 2 dicembre 1923, col quale i poteri del Regio commissario suindicato furono prorogati;

Considerata la necessità di prorogare ulteriormente i poteri conferiti al Regio commissario attualmente in carica;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico:

I poteri del Regio commissario per la temporanea gestione della Cassa di risparmio salernitana in Salerno, signor dott. Alberto Belgiorno, sono prorogati sino al 30 giugno 1924.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1924.

VITTORIO EMANUELE.

CORBINO.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 22 luglio 1923, registrato alla Corte dei conti il 28 dello stesso mese, per lo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Viterbo, con la nomina del sig. comm. dott. Alfredo Vita come Regio commissario per la Cassa stessa;

Veduto il R. decreto 13 gennaio 1924 col quale i poteri del Regio commissario suddetto sono stati prorogati fino al 22 aprile 1924;

Considerata la necessità di prorogare la durata dei poteri del Regio commissario attualmente in carica;

Veduta la legge 15 luglio 1888, n. 5546, serie 3ª, e il regolamento approvato con R. decreto 21 gennaio 1897, n. 43;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico:

I poteri del Regio commissario per la temporanea gestione della Cassa di risparmio di Viterbo, sig. comm. dott. Alfredo Vita sono prorogati di tre mesi a decorrere dal 22 aprile 1924.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 1° maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

CORBINO.

REGIO DECRETO 22 aprile 1924.

Nomina di membri della Commissione centrale delle imposte dirette in sostituzione di altri dimissionari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 48 (testo unico) della legge 24 agosto 1877, numero 4021, sull'imposta di ricchezza mobile;

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, col quale è disposto il riordinamento della Commissione centrale delle imposte dirette;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Di Vico cav. di gr. croce avv. Pietro, Senatore del Regno, è nominato vice-presidente della Commissione centrale delle imposte dirette in sostituzione di Polacco cav. di gr. croce prof. Vittorio, Senatore del Regno, dimissionario.

Cigliana grand' uff. dott. Giovanni, è nominato membro della Commissione stessa in sostituzione di Benini comm. prof. Rodolfo della Regia università di Roma, dimissionario.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1924.

VITTORIO EMANUELE.

DE' STEFANI.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 29 febbraio 1924.

Rimozione dalla carica del sindaco di Cenesi (Genova).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 29 febbraio 1924, sul decreto che rimuove dalla carica il sindaco di Cenesi, provincia di Genova.

SIRE,

Il giorno 22 gennaio u. s., mentre, unitamente ad un gruppo di iscritti di leva, faceva ritorno in paese, il sindaco di Cenesi, signor Rossi Adolfo, si abbandonava a canti sovversivi ed a grida sediziose.

Appena ricevutane notizia, il prefetto di Genova, con decreto del 30 gennaio, sospendeva il detto sindaco dalla carica, a sensi del capoverso 6 dell'art. 149 della legge comunale e provinciale; ma, poichè la gravità del fatto richiede una più severa sanzione, mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà, lo schema di decreto, che provvede alla rimozione dalla carica del signor Rossi Adolfo ed alla dichiarazione di ineleggibilità, che, dati i motivi del provvedimento, si ritiene di fissare nel periodo massimo stabilito dalla legge.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Ritenuto che il sindaco di Cenesi, sig. Rossi Adolfo, il giorno 22 gennaio u. s., facendo ritorno in paese con gli inscritti di leva, si abbandonava a canti sovversivi ed a grida sediziose e che, per tale fatto, è stato sospeso dalle funzioni, con decreto 30 stesso mese del prefetto di Genova;

Vista la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il sig. Rossi Adolfo è rimosso dalla carica di sindaco di Cenesi e dichiarato ineleggibile alla medesima per anni tre.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 29 febbraio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

RELAZIONI e REGI DECRETI:

Scioglimento dei Consigli comunali di Campo Tures (Trento), di Castelpoto (Benevento) e di Pesaro.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 3 aprile 1924, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Campo Tures, in provincia di Trento.

MAESTÀ,

L'amministrazione comunale di Campo Tures ha costantemente mantenuto un atteggiamento di decisa ostilità alle istituzioni e, nonostante le esortazioni e le diffide dell'autorità politica, ha persistito, specialmente ad opera del suo capo, in una propaganda contraria alle istituzioni nazionali ed in una resistenza passiva alle disposizioni impartite perchè all'azione della rappresentanza elettiva venisse dato un più sincero e leale indirizzo.

Tale atteggiamento, che ha avuto talora manifestazioni di palese provocazione ai sentimenti dell'elemento nazionale della regione, ha vivamente eccitato gli animi e soltanto le severe misure a tempo adottate dall'autorità politica, hanno sinora impedito il verificarsi di disordini. La situazione è però sommamente delicata e preoccupante,

e poichè l'amministrazione persiste nel proprio atteggiamento che può determinare gravi conseguenze, mi onoro sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra, lo schema di decreto che provvede, per motivi d'ordine pubblico, allo scioglimento del Consiglio comunale ed alla conseguente nomina di un Regio commissario.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, nonchè il R. decreto 11 gennaio 1923, n. 9;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Campo Tures, in provincia di Trento, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. Giovanni Battista Trappmann è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 3 aprile 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 3 aprile 1924, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Castelpoto, in provincia di Benevento.

MAESTÀ,

Un'inchiesta recentemente eseguita sul funzionamento dell'amministrazione comunale di Castelpoto, sorta dalle elezioni generali del 1920, ha posto in luce la disordinata gestione di quella civica azienda e particolarmente, lo stato di abbandono dei pubblici servizi. Sono state, infatti, rilevate le pessime condizioni della viabilità che recenti lavori, eseguiti irregolarmente in economia e senza norme tecniche hanno ancora peggiorato, causando inoltre notevoli oneri al Comune perchè hanno compromesso la stabilità di fabbricati latistanti; la pubblica igiene è trascurata; deficiente la nettezza urbana; l'illuminazione non esiste. Il funzionamento dell'ufficio comunale lascia a desiderare, anche per la mancanza del segretario, tutta la gestione in genere della civica azienda è trasandata.

Tale stato di cose e l'atteggiamento partigiano dei maggiori esponenti della rappresentanza elettiva hanno provocato fra i partiti locali gravissimi dissidi, di fronte ai quali sono riusciti infruttuosi tutti i tentativi di conciliazione esperiti e, poichè l'eccitazione degli animi è ormai tale da far temere incomposte manifestazioni, appare indispensabile, anche per ragioni di ordine pubblico, lo scioglimento del Consiglio comunale e la conseguente nomina di un Regio commissario.

A ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Castelpoto, in provincia di Benevento, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Albanese Antonio fu Vincenzo è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 3 aprile 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 27 aprile 1924, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Pesaro.

MAESTÀ,

Una crisi iniziatasi nell'amministrazione comunale di Pesaro con le dimissioni del sindaco e della Giunta, ha culminato nelle dimissioni dell'intero Consiglio comunale.

Occorrendo assicurare il funzionamento della civica azienda e non essendo possibile per le anormali condizioni locali dello spirito pubblico, indire sollecitamente le elezioni per la ricostituzione integrale della rappresentanza elettiva, appare indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario, al quale, in vista della complessività dei problemi di cui dovrà affrontare la soluzione, sembra necessario conferire i poteri del Consiglio comunale, a norma del terz'ultimo comma dell'art. 106 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

In tal senso provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporre all'augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Pesaro è sciolto.

Art. 2.

Il sig. comm. Gaetano Gargiulo, è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

DECRETO COMMISSARIALE 5 marzo 1924.
Istituzione della riserva aeronautica.

IL COMMISSARIO PER L'AERONAUTICA

Visto il decreto Reale 24 gennaio 1923, n. 62, che istituisce il Commissariato per l'aeronautica;

Visto il decreto Reale 28 marzo 1923, n. 645, che costituisce la Regia aeronautica;

Visto il decreto Commissariale 19 dicembre 1923, sul reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica;

Vista la legge 29 gennaio 1885, n. 2897, sulla istituzione del servizio ausiliario per gli ufficiali della Regia marina;

Vista la legge 28 giugno 1885, n. 3198, relativa alla istituzione della riserva navale;

Visto il testo unico sulle pensioni, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modifiche;

Vista la legge 11 luglio 1907, n. 473, che istituisce per gli ufficiali dei corpi militari della Regia marina la posizione di congedo provvisorio;

Vista la legge 27 giugno 1909, che approva varie disposizioni relative alla riserva navale;

Vista la legge 26 maggio 1911, che apporta modificazioni ed aggiunte alle leggi sulla posizione ausiliaria e sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina;

Decreta:

Art. 1.

E' istituita la riserva aeronautica.

Essa comprende indistintamente tutti gli ufficiali di qualunque corpo militare della Regia aeronautica che non sono iscritti al servizio attivo permanente, nonchè tutti i militari di truppa in congedo illimitato della Regia aeronautica.

Gli ufficiali di cui sopra sono inscritti in distinti ruoli a seconda del corpo al quale appartengono.

La truppa della riserva aeronautica comprende i sottufficiali e gli avieri in congedo.

Essa può venire chiamata:

a) per mobilitazione parziale o generale;

b) per istruzione o allenamento;

c) per esigenze speciali.

Art. 2.

I quadri della riserva aeronautica sono divisi in:

a) quadri mobilitabili di 1ª categoria;

b) quadri mobilitabili di 2ª categoria;

c) quadri onorari.

I quadri mobilitabili di 1ª e 2ª categoria sono destinati a completare i quadri attivi nella misura richiesta dalle esigenze della guerra.

I quadri onorari comprendono gli ufficiali della riserva aeronautica che non appartengono ai quadri mobilitabili di 1ª e di 2ª categoria.

Art. 3.

Gli ufficiali che appartengono ai quadri mobilitabili di 1ª categoria, sono costantemente a disposizione del Governo che li può in qualunque momento chiamare a prestar servizio secondo la loro attitudine.

Gli ufficiali che appartengono ai quadri mobilitabili di 2ª categoria sono soggetti ad essere chiamati in servizio soltanto nei seguenti casi:

1° Quando è chiamata la loro rispettiva classe di leva;

2° In tempo di mobilitazione delle forze aeronautiche;

3° In tempo di guerra.

Essi possono altresì, previo loro consenso, essere chiamati in qualunque altra circostanza.

Appartengono ai quadri onorari della riserva aeronautica gli ufficiali che non hanno alcun obbligo di servizio militare, ai quali è concesso a titolo onorifico di conservare il grado e la divisa.

Art. 4.

I quadri mobilitabili di 1ª categoria sono numericamente determinati per grado — e per corpo — anno per anno, secondo apposito organico, in dipendenza delle mutevoli esigenze di servizio.

Art. 5.

L'iscrizione, nei vari ruoli dei quadri mobilitabili di 1ª categoria, è subordinato all'accertamento dell'attitudine dell'ufficiale a prestare almeno uno dei seguenti servizi:

a) servizi speciali per i quali non è, nell'attuale ordinamento della Regia aeronautica, stabilito apposito personale;

b) temporanee missioni, in tempo di pace;

c) servizi che possono essere affidati agli ufficiali dei quadri attivi, in caso di mobilitazione delle forze aeronautiche.

A prescindere da tale accertamento, la detta iscrizione è subordinata altresì ai posti disponibili dell'organico dei rispettivi ruoli di 1ª categoria.

Art. 6.

Gli ufficiali che appartengono ai quadri mobilitabili di 1ª categoria, sono soggetti alle stesse leggi che regolano il servizio attivo, con quelle modalità che saranno determinate da apposito regolamento.

Art. 7.

Fanno parte dei quadri mobilitabili di 1ª categoria:

a) gli ufficiali in congedo provvisorio, che sono in attesa del collocamento in posizione di servizio ausiliario;

b) gli ufficiali in posizione di servizio ausiliario.

Le posizioni di servizio ausiliaro e di congedo provvisorio sono definite da successivi articoli.

Art. 8.

La posizione di congedo provvisorio è quella dell'ufficiale che cessa dai quadri attivi per disposizione di legge dopo quindici anni di servizio effettivo e prima di aver computo venti anni di servizio effettivo.

Se l'ufficiale, all'atto del collocamento in congedo provvisorio, non può, o non vuole essere, iscritto nel rispettivo ruolo di 1ª categoria, viene, d'ufficio, iscritto nel ruolo di 2ª categoria.

In ogni caso, il congedo provvisorio ha termine quando l'ufficiale compie il ventesimo anno di servizio, computando

come servizio intero anche il tempo trascorso in tale posizione.

A cessare da questa, l'ufficiale viene collocato in posizione di servizio ausiliario, se ascritto alla 1ª categoria; oppure a riposo se ascritto alla 2ª categoria.

Art. 9.

La posizione di servizio ausiliario è quella dell'ufficiale che cessa dai quadri attivi, con diritto a pensione, o dai quadri di 1ª categoria del congedo provvisorio, dopo venti anni di servizio, e che conserva attitudine ad almeno uno dei servizi che sono richiesti per la iscrizione nella 1ª categoria.

Art. 10.

L'ufficiale cessa dalla posizione di servizio ausiliario, ed è collocato a riposo, al primo determinarsi di una qualunque delle seguenti condizioni:

1° Compiere l'ottavo anno di permanenza nella detta posizione;

2° Raggiungere il diritto al massimo della pensione di riposo;

3° Raggiungere l'età limite stabilita per la permanenza nei quadri mobilitabili della 2ª categoria;

4° Perdere l'attitudine a qualunque servizio richiesto per la 1ª categoria.

L'ufficiale ascritto alla posizione di servizio ausiliario può, anche prima che si verifichi una delle dette tre condizioni, essere in qualunque momento collocato a riposo, a sua domanda, oppure, con provvedimento d'autorità, per motivi disciplinari e di salute.

Art. 11.

Gli ufficiali ascritti ai quadri mobilitabili di 1ª categoria della riserva aeronautica, possono ottenere la promozione al grado immediatamente superiore all'ultimo che coprirono per almeno un anno, nei quadri attivi, eccettuati quelli che abbiano diritto a fregiarsi della croce d'oro per anzianità di servizio ed abbiano preso parte alle guerre per l'unità e l'indipendenza d'Italia, o che abbiano ottenute ricompense al valore militare ai quali potrà essere accordata una seconda promozione.

Nessun ufficiale della riserva può conseguire avanzamento se non dopo che vennero promossi al grado superiore gli ufficiali di pari grado ed anzianità dello stesso corpo nei quadri attivi.

Art. 12.

L'avanzamento degli ufficiali, ascritti ai quadri mobilitabili di 1ª categoria, ha luogo per corpo e grado ad anzianità e previo accertamento della idoneità alla promozione.

Art. 13.

Tutti indistintamente gli ufficiali, ascritti ai quadri mobilitabili di 1ª categoria, e soltanto essi, percepiscono, quando sono fuori servizio, ed in più del proprio trattamento di quiescenza, la speciale indennità di servizio ausiliario stabilita dalla legge sulle pensioni.

Tale indennità è a carico del bilancio dell'Aeronautica e grava su un apposito capitolo di spesa.

Art. 14.

La composizione numerica dei quadri mobilitabili di 2ª categoria, non è limitata da alcun organico.

Art. 15.

Fanno parte dei quadri mobilitabili di 2ª categoria:

a) gli ufficiali di complemento;

b) gli ufficiali in congedo provvisorio che non sono ascritti ai ruoli di 1ª categoria;

c) gli ufficiali a riposo che non hanno raggiunto l'età limite stabilita per la permanenza nei quadri mobilitabili.

Art. 16.

Gli ufficiali di complemento sono normalmente tratti dal corso complementare come è stabilito dal decreto Commissariale sul reclutamento ed avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica.

Sono, altresì, iscritti d'ufficio nel ruolo degli ufficiali di complemento gli ufficiali dispensati dal servizio attivo permanente.

Possono, invece, essere iscritti nel detto ruolo su domanda, ferma restando la condizione dei limiti di età per gli ufficiali di complemento:

a) gli ufficiali in congedo del Regio esercito e della Regia marina che posseggano determinati requisiti aeronautici, previ accordi con i rispettivi Ministeri;

b) i marescialli di 1ª e di 2ª classe della Regia aeronautica che hanno lasciato il servizio attivo con non meno di otto anni di servizio effettivo;

c) gli avieri e primi avieri, all'atto del loro avviamento in congedo illimitato quando abbiano seguito uno speciale corso di abilitazione;

d) i cittadini dello Stato, che, pur non avendo servito nella Regia aeronautica, hanno compiuto un determinato periodo di esercizio professionale che li renda atti all'esercizio di servizi militari tecnici ed aeronautici della Regia aeronautica.

Art. 17.

Tutti gli ufficiali di complemento di qualunque ruolo e di qualunque provenienza, sono prosciolti da qualsiasi obbligo militare dopo il raggiungimento dei limiti di età stabiliti dalla legge sul reclutamento ed avanzamento.

Essi, dopo tale età, possono, su domanda, continuare a far parte dei quadri onorari della riserva aeronautica.

Gli altri ufficiali dei quadri mobilitabili di 1ª e 2ª categoria cessano dai quadri stessi e sono trasferiti d'ufficio nei quadri onorari della riserva aeronautica quando raggiungano l'età che oltrepassi di cinque anni il limite di età stabilito dalla legge sul reclutamento ed avanzamento per i quadri attivi del rispettivo grado e corpo.

Art. 18.

La nomina degli ufficiali ascritti ai quadri mobilitabili di 1ª e 2ª categoria, le promozioni nei vari gradi, i passaggi dalla 1ª alla 2ª categoria, la cessazione da entrambe le categorie hanno luogo per decreto Commissariale, su conforme parere del Comitato superiore dell'aeronautica.

Le chiamate degli ufficiali ascritti ai quadri mobilitabili di 1ª e 2ª categoria, sia in tempo di pace che nei casi di mobilitazione e di guerra, hanno luogo per decreto Commissariale.

Gli ufficiali di complemento del Regio corpo degli aeroporti provenienti dagli ufficiali di complemento dello stato maggiore generale della Regia aeronautica, quando risultino eccedenti al bisogno, cessano di far parte della Regia aeronautica e vengono ceduti alla riserva del Regio esercito previ accordi col Ministero della guerra.

Art. 19.

In caso di mobilitazione generale o parziale della Regia aeronautica gli ufficiali ascritti ai quadri mobilitabili di 1ª 2ª categoria della riserva aeronautica, sono richiamati in servizio per completare i quadri attivi nelle destinazioni loro assegnate fin dal tempo di pace.

Durante lo stato di guerra, i detti ufficiali debbono essere costantemente a disposizione del Governo.

Cessato lo stato di guerra, quelli richiamati in servizio sono dispensati dal servizio stesso, conservando il grado del quale erano rivestiti all'atto del congedamento.

Art. 20.

Il Commissariato dell'aeronautica ha la facoltà di accogliere le domande di ufficiali, ascritti ai quadri mobilitabili di 1ª e 2ª categoria, per prestare un periodo di servizio attivo volontario che non potrà essere inferiore ad un mese.

Durante tale periodo, questi ufficiali saranno considerati come in servizio attivo.

Art. 21.

Gli ufficiali della riserva aeronautica durante il tempo in cui prestano servizio effettivo, sono considerati come aggregati ai rispettivi corpi ed hanno gli stessi diritti, doveri, obblighi disciplinari, competenze, che risultano dalla legislazione riguardante gli ufficiali del servizio attivo del loro corpo e grado, fermo restando, circa gli assegni, il disposto dell'art. 158 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 22.

Sono ascritti, d'ufficio, nei quadri onorari della riserva aeronautica, tutti quegli ufficiali che, non appartenendo ai ruoli di complemento, cessano per i quadri mobilitabili di entrambe le categorie, per aver raggiunto i limiti di età stabiliti per la permanenza in questi ultimi quadri.

Possono altresì esservi ascritti, su domanda, gli ufficiali di complemento che cessano dai rispettivi ruoli per aver raggiunto il 40° anno di età nonchè gli ufficiali collocati nelle varie posizioni di riforma.

Art. 23.

Possono, in via del tutto eccezionale, essere inscritti nei quadri onorari della riserva aeronautica, con titoli corrispondenti agli alti gradi della gerarchia militare, quelle notabilità nazionali che, con l'esercizio della professione oppure con la cultura di studi attinenti alla tecnica aeronautica, hanno acquistata una posizione preminente e speciali benemerenze nel campo aeronautico.

Tali titoli saranno conferiti con decreto Commissariale sopra conforme parere del Comitato superiore dell'aeronautica.

Art. 24.

Nella prima applicazione del presente decreto il Commissario per l'aeronautica, dietro parere favorevole del Comitato superiore dell'aeronautica, ha la facoltà di inscrivere nei quadri della riserva aeronautica gli ufficiali in congedo del Regio esercito e della Regia marina che abbiano prestato in precedenza servizi aeronautici, di accordo con i rispettivi Ministeri e previo consenso degli ufficiali stessi.

Art. 25.

Gli ufficiali di cui all'articolo precedente saranno ascritti nei quadri del congedo provvisorio oppure nei quadri della posizione di servizio ausiliario, oppure nelle altre posizioni di riserva in base al servizio militare da essi prestato al tempo trascorso in congedo ed alla loro attitudine secondo le stesse norme del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, addì 5 marzo 1924.

p. *Il Commissario*: A. FINZI.

Il Ministro per le finanze: DE' STEFANI.

DECRETI PREFETTIZI:

Proroga di poteri dei Commissari straordinari di Eboli, Bastida Pancarana e San Michele di Postumia.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI SALERNO

Visto il R. decreto 29 febbraio u. s., col quale fu prorogato di tre mesi il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Eboli, termine che va a scadere oggi;

Letta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificata con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Tenuto presente che il rapporto 30 aprile 1924, n. 243, col quale il sottoprefetto di Campagna riassume i provvedimenti adottati e quelli ancora da adottare in relazione al miglioramento della finanza e dei pubblici servizi in genere;

Ritenuto pertanto che il Commissario predetto non ha ancora potuto completare la sistemazione della civica azienda e che d'altra parte la situazione dei partiti locali non consente pel momento di convocare i comizi;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Eboli è prorogato di altri tre mesi.

Salerno, addì 12 maggio 1924.

Il Prefetto: SOLMI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI PAVIA

Veduto il R. decreto 7 febbraio 1924, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Bastida Pancarana;

Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che il Commissario straordinario non ha potuto ancora completare la sistemazione della finanza comunale e quella dei vari servizi pubblici e che, d'altro lato, la situazione locale, benchè migliorata, non ha conseguito il consolidamento necessario a consentire subito la convocazione delle elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Bastida Pancarana è prorogato di tre mesi.

Pavia, addì 12 maggio 1924.

Il Prefetto: RICCI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Visto il R. decreto 31 gennaio 1924, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di San Michele di Postumia;

Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che il Commissario straordinario non ha ancora potuto completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di San Michele di Postumia è prorogato di tre mesi.

Trieste, addì 9 maggio 1924.

Il Prefetto: Crispo-Moncada.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Nomina nella Commissione arbitrale per le controversie derivanti da noleggi di navi mercantili.

Con R. decreto 17 gennaio 1924, registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 1924, il Commissario supplente della Commissione arbitrale istituita con decreto Luogotenenziale 16 giugno 1918, n. 844, comm. Emilio Zapparoli consigliere di Cassazione, è stato nominato Commissario effettivo.

Con lo stesso decreto la supplenza è stata affidata al consigliere di Cassazione Eugenio Pierri.

Con R. decreto 10 aprile 1924, registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 1924, è stato nominato Commissario supplente della stessa Commissione anche il capitano di fregata Ernesto Baccon.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Apertura di ricevitoria.

Il giorno 13 corrente in Brugherio, provincia di Milano, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di seconda classe con orario limitato di giorno.

Roma, 15 maggio 1924.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

SMARRIMENTO DI RICEVUTE.

(1ª *pubblicazione*) ELENCO N. 36

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Data della ricevuta: 30 settembre 1919 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione della ricevuta: Castillo Teresa di Giovanni — Titoli del Debito pubblico nominativi: 1 — Ammontare della rendita: L. 21 — Consolidato 3,50 % con decorrenza 1° luglio 1919.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 17 maggio 1924.

Il direttore generale: CIRILLO.

130ª estrazione semestrale delle obbligazioni della ferrovia Torino-Cuneo.

AVVISO.

Si notifica che nel giorno di lunedì 9 giugno 1924, alle ore 9 in una sala del palazzo ove ha sede questa Direzione generale, vi Goito, n. 1, in Roma, con accesso al pubblico, si procederà all 130ª estrazione semestrale delle obbligazioni della ferrovia Torino Cuneo (2ª emissione) passate a carico dello Stato in forza del Regi decreto 23 dicembre 1859, n. 3821.

Le obbligazioni da estrarsi giusta la relativa tabella di ammor tamento sono in numero di 123 sulle 8987 attualmente vigenti.

In occasione di detta estrazione verrà pure eseguito l'abbrucia mento delle obbligazioni della specie sorteggiate nelle precedent estrazioni e rimborsate.

Con successivo avviso verrà pubblicata la quantità delle obbli gazioni abbruciate e l'elenco di quelle da rimborsare al 1° lugli 1924.

Roma, 19 maggio 1924.

Il direttore generale: CIRILLO.

Il direttore capo divisione: BORGIA.

1° AVVISO DI SMARRIMENTO DI BUONO DEL TESORO.

In analogia di quanto è disposto dagli articoli 469 al 471 del re golamento di contabilità generale dello Stato, approvato con R. de creto 4 maggio 1885, n. 3074, si notifica che è stata smarrita l raccomandata n. 140 spedita dalla Direzione generale del tesor il giorno 8 novembre 1923 alla tesoreria provinciale di Como, conte nente il buono del tesoro novennale nominativo di seconda seri n. 464 di L. 50,000, intestato al comune di Garzeno e rappresentant i buoni al portatore dai n. 524,201 al 524.260 e n. 1.544.121 al 1.544.160

Anche agli effetti dell'art. 715 del Codice civile si diffida chiun que abbia rinvenuto detto buono a consegnarlo subito alla Dire zione generale del Debito pubblico, trattandosi ormai di titolo d nessun valore perchè destinato ad essere annullato e sostituito.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. **116**

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 19 maggio 1924.

	Media		Media
Parigi	126 12	Belgio	107 94
Londra	98 348	Olanda	8 43
Svizzera	399 24	Pesos oro	17 03
Spagna	312 83	Pesos carta	7 50
Berlino	—	New York	22 538
Vienna	0 0315	Oro	434 88
Praga	66 —		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	88 84
	3.50 % » (1902)	83 —
	3.00 % lordo	54 —
	5.00 % netto	99 74
	Obbligazioni delle Venezie 3.50%	86 94

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.